

Data di pubblicazione 01/04/1995

Oggetto L.R. 28 marzo 1995, n. 23.
Norme per i consorzi fidi di garanzia collettiva tra piccole e medie imprese.
Norme interpretative e di modifica delle leggi regionali n. 36/1991, n. 15/1993 e n. 25/1993.

Obiettivo Allo scopo di promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'industria, dell'artigianato, dei servizi, del commercio, del turismo e dei trasporti e favorire l'accesso al credito d'esercizio e a medio e lungo termine per il finanziamento degli investimenti, la Regione integra i fondi rischi ed i monti fidejussioni costituiti dalle imprese riunite in uno o più consorzi o società cooperative di garanzia collettiva fidi, basati sui principi della mutualità e senza scopo di lucro.

Con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 37/2000 è stato emanato il regolamento regionale concernente l'erogazione dei contributi ai consorzi di garanzia fidi tra piccole e medie imprese commerciali e/o artigiane, nonché consorzi costituiti tra liberi professionisti, compresi i soggetti che svolgono attività di analisi, biodiagnostica, radiologia e di fisiokinesiterapia.

Beneficiari Beneficiari dell'intervento regionale sono:
- consorzi di garanzia fidi costituiti tra le piccole e medie imprese commerciali ed artigiane regolarmente iscritte all'albo;
- consorzi costituiti esclusivamente tra liberi professionisti, compresi i soggetti che svolgono attività di analisi biodiagnostica, radiologica e di fisiokinesiterapia.

Per piccole e medie imprese si intendono quelle così definite dalla normativa comunitaria.

Azioni I consorzi costituiscono fondi rischi separati a garanzia delle seguenti operazioni:
- cessione crediti commerciali;
- locazione finanziaria per investimenti ed innovazione tecnologica;
- credito di esercizio;
- operazioni creditizie a medio e a lungo termine, dirette al finanziamento di investimenti in capitale fisso.

La Regione eroga contributi per:

- 1) l'integrazione dei suddetti fondi rischi dei consorzi;
- 2) concorso sugli interessi.

Secondo il disposto della L.R. 23/1995:

Art. 4. Integrazione fondo rischi cessione crediti commerciali.

Art. 5. Integrazione fondo rischi locazione finanziaria per investimenti ed

innovazione tecnologica.

Art. 7. Integrazione fondo rischi consorzi garanzia fidi.

Secondo il disposto del D.P.G.R. 37/2000:

Art. 4. Costituzione fondi rischi.

Art. 5. Operazioni creditizie a medio e a lungo termine, dirette al finanziamento di investimenti in capitale fisso.

Art. 6. Erogazione contributi per concorso sugli interessi.

Spese ammissibili Secondo il disposto della L.R. 23/1995:

Art. 4 I consorzi sono autorizzati a concedere garanzie sulle operazioni finanziarie di cessione di credito commerciale poste in essere dalle aziende consorziate. A tale scopo costituiscono un fondo rischi a garanzia di dette operazioni, al quale affluiscono i versamenti effettuati dalle aziende consorziate che intendano utilizzare l'operazione di cessione del credito commerciale con le modalità previste dalle convenzioni. La Regione integra il fondo rischi con un ammontare pari all'importo versato dai consorziati e da soggetti privati che intervengano per le finalità del fondo.

Art. 5 Al fine di favorire le imprese aderenti ai consorzi nell'accesso alle operazioni di locazione finanziaria finalizzate agli investimenti e all'innovazione tecnologica, la Regione è autorizzata a concedere un contributo annuo fino al 40% del costo finanziario annuo dell'operazione. I consorzi costituiscono un fondo rischi a garanzia di dette operazioni al quale affluiscono i versamenti effettuati dalle aziende che intendano utilizzare l'operazione di locazione finanziaria. La Regione è autorizzata ad integrare il fondo rischi con un ammontare pari all'importo versato dai consorziati e da soggetti privati che intervengano per le finalità del fondo.

Art. 7. L'integrazione del fondo rischi dei consorzi di garanzia fidi costituiti ai sensi delle LL.RR. 22/1974 e 96/1981 da parte della Regione è pari all'apporto di ciascuna impresa al fondo rischi e monte fideiussioni ed è indipendente dall'affidamento a essa concesso. La Regione integra ogni ulteriore apporto al fondo rischi da parte delle imprese aderenti al consorzio a qualunque titolo corrisposto, fermo restando il limite massimo d'intervento per ciascuna impresa fissato dalla legge.

Le risorse finanziarie della Regione possono essere integrate con fondi comunitari nel quadro degli obiettivi fissati dall'Unione europea.

Secondo il DPGR 37/2000, i benefici, concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, prestiti agevolati e garanzie sui prestiti, sono ammessi a condizione che l'impresa non goda di agevolazioni che complessivamente considerate determinino in capo alla stessa un beneficio economico, valutato in termini di "equivalente sovvenzione lorda attualizzata", superiore nell'arco di un triennio a 100.000 Euro.

L'ammontare del contributo della Regione per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi viene determinato in misura paritaria a quanto globalmente ed effettivamente versato per tale fine dai soci e, comunque, entro il limite massimo eventualmente vigente all'atto di presentazione dell'istanza (in atto stabilito in lire 2.000 milioni dall'art. 11 della L.R. n.

34/1991).

Il tasso da applicare alle operazioni creditizie non può superare per più di due punti il tasso di riferimento determinato per il settore interessato dal Ministero del tesoro. Il contributo regionale in conto interessi in favore di ciascuna impresa deve essere calcolato dagli istituti di credito nella misura del 60% del tasso di riferimento ministeriale, o nella misura del 70% del tasso di riferimento ministeriale, nel caso che l'impresa beneficiaria sia costituita sotto forma di società cooperativa.

Procedure Le istanze di richiesta di contributo per concorso sugli interessi e le istanze di integrazione del fondo rischi, in bollo e con firma autenticata del legale rappresentante, devono pervenire all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, con plico raccomandato.

Data scadenza 30/06

Scadenza Le istanze devono essere presentate entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni da finanziare.

Fonte normativa Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana

Riferimenti normativi L.R. 28 marzo 1995, n. 23 (G.U.R. 16/1995).

Modulistica Decreto Presidenziale 6 dicembre 2000, n. 37 (G.U.R. 11/2001).

Riferimenti operativi: indirizzi utili

Regione Sicilia - Giunta regionale - Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca
--